



Rom, 22/12/2014

Ufficio: DIR/MRT  
Protocollo: 201400007107/A.G.  
Oggetto: **Legge di stabilità 2015 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
Circolare n. 9141

SS  
LGS 7  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Approvata dal Senato la Legge di stabilità 2014:  
le novità di interesse.**

Si informa che, nella seduta del 19 dicembre u.s., con conclusione nella mattinata del 20 dicembre u.s., il Senato della Repubblica, con 162 voti favorevoli e 37 contrari, ha approvato il maxi emendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (AS 1698), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il disegno di legge è stato, dunque, nuovamente trasmesso alla Camera dei Deputati, che concluderà l'esame presumibilmente entro il 23 dicembre p.v..

Si evidenziano di seguito le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento.

***Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (comma 556)***

In via preliminare, si segnala che, così come in precedenza previsto dal Patto per la salute, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stato confermato in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

### ***Direzione della farmacia ed età pensionabile (comma 589)***

Un emendamento approvato nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera ha previsto l'abrogazione dell'art. 11, comma 17, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2012.

Come è noto, tale disposizione stabiliva a decorrere dal prossimo 1° gennaio e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata potesse essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale, oggi fissato in 68 anni.

Con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, dunque, tale disposizione verrà meno e, con essa, l'obbligo di cedere la direzione della farmacia al raggiungimento dell'età pensionabile.

### ***Tariffe medicinali omeopatici (comma 590)***

Per assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica.

Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA dovrà individuare, con proprio provvedimento, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei suddetti medicinali secondo modalità semplificate.

Dopo la pubblicazione di tale provvedimento dell'AIFA nella Gazzetta Ufficiale, le aziende titolari potranno provvedere alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione Europea e presenti sul mercato italiano viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dell'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio.

### ***Medicinali in forma monodose (comma 591)***

Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute saranno individuate - nel rispetto delle disposizioni e dei principi europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche - le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose.

Con lo stesso provvedimento sarà fissato il periodo in cui sarà comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.

Dall'attuazione di tale misura non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ***Fondo per i medicinali innovativi (commi 592 - 598)***

Per gli anni 2015 e 2016, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi.

Il fondo è alimentato da:

- a) un contributo statale alla diffusione dei suddetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
- b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Le somme del fondo sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni stesse per l'acquisto dei medicinali innovativi, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono, altresì, introdotte nuove disposizioni in materia di pay back: in particolare, è stato previsto che se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza avrà il compito di monitorare, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della diffusione di tali farmaci.

### ***Credito d'imposta per gli enti previdenziali (comma 91)***

La disposizione, introdotta dall'Esecutivo, è volta a compensare gli aumenti dell'imposta dall'11,5 al 20% per i fondi pensione e dal 20 al 26% per i fondi delle casse di previdenza, di recente introdotti, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta per casse previdenziali e fondi pensione che sostengono investimenti infrastrutturali da individuare con un successivo decreto ministeriale.

La misura comporta un onere di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, pari alla somma stanziata per la concessione dei suddetti crediti d'imposta. Il credito sarà dunque spendibile nei limiti di spesa indicati dall'Esecutivo.

Più nello specifico, è previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1994 è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, nei limiti dello stanziamento di 80 milioni di euro.

#### ***Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software (comma 242 – Elenco 2)***

E' riconosciuto un credito di imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per l'acquisto di software.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, sarà fissata la quota percentuale di fruizione del suddetto credito.

#### ***Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato (comma 118)***

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Tale esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Il suddetto esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in

essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

L'INPS provvederà, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

\*\*\*

Sarà cura della Federazione informare dell'approvazione definitiva del provvedimento e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché fornire eventuali ulteriori approfondimenti sui contenuti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Sen. Andrea Mandelli)